

Man entferne die messingenen Leuchter aus allen unseren Häusern und nehme in Zukunft keine solchen mehr an. Jene, welche vorhanden sind, sollen weggegeben werden, unter der gleichen Strafe.

Man lasse in keinem Falle die Altaraufsätze (oder Gemälde-rahmen?) vergolden.

Unsere Kirchtürmlein sollen einen niedrigen und einfachen Abschluß erhalten.

Die Fensterscheiben seien schlicht, wie die armen Weltleute sie haben.

Unsere Bauten seien einfach und ungekünstelt.

Die Brüder sollen in Luzern keinen anderen Ort mehr annehmen, außer jenem, der ihnen vom letzten General angewiesen worden ist.

Es sollen keine zinnernen Gefäße gebraucht werden.

Man entferne die Opferstöcke für die Bauten... da sie ausdrücklich gegen die Erklärungen der Päpste verstossen.“

Das sind die auf diesem ersten Provinzkapitel erlassenen Verordnungen des Pater Generalkommissar, P. Michael von Sala.

Wie man also sieht, beziehen sie sich in keiner Weise auf das Beichthören der Weltleute. Zwei Jahre später aber, auf dem Provinzkapitel zu Altdorf anfangs Oktober 1591, hat der damalige Generalkommissar, *P. Matthias von Salò*, solche Verordnungen über das Beichthören der Weltleute erlassen. (Die Nummer 6. und 7. seiner Verordnungen. Sh. „St. Fidelis-Gl.“ I, 82 f.) Vermutlich liegt in der erwähnten Meldung der *Annales Anonymi* zum Jahre 1589 eine Verwechslung mit diesen vor.

P. Siegfried von Kaiserstuhl.

Beilagen

1.

„*Ordinatione fatta sopra i discreti.*

1589 sabato alli 13 Magio, in Lucera.

Essendo stato significato al P. Commissario sudetto*, come il P. Fra Stefano havea procurato, anco comandato per obed.a ad alcuni frati di Apazello, che non dassero la voce per discreto al P. Fra Ant.o da Canobio;

* Der Hinweis bezieht sich auf die ursprüngliche Überschrift. Sh. oben Fußnote 4.

E più che P. Fra Stefano levò doi frati, cioè frate Rocco sacerdote, et frate Pietro chierico dal loco di Stanzo et li mandò à Schwit(s), ordinando, che il chierico desse la voce à Schwit(s) et ordinò, che frate Rocco andasse à dar la voce à Stanzo, il che diede da sospettar, che ciò facesse per venir a qualche suo disegno.

Volendo perciò detto P. Commissario saper la verità delle sudette cose, fece chiamar il d.o Padre frate Stefano alla presentia sua et delli P. Diffinitori et l'interrogò della causa, perche havebbe fatto tal precetto alli frati d'Appazello et la motione de detti doi frati di Stanzo con il dividerli poi à dar la voce per il discreto.

Al che rispose il detto P. fra Stefano, che havea fatto tal comandamento alli frati di Appazello, perche la sua coscienza lo dittava à far così et anco perche si fondava sopr' iscritto fatto dalli P. Diffinitori nel capitolo passato, nel qual declaravano detto frate Ant.o inhabile alla prelatura, il qual scritto non havea terminazione. Ha poi ancora allegato altre ragioni.

Quanto all haver levato li doi frati da Stanzo et divisi nel modo come di sopra, dice che l'intentione sua era de rimandarli tutti doi à Stanzo sperando, che dovessero venir doi altri frati della Prov.a di Venetia, quali volea metter à Schwit(s). Ma non essendo loro venuti, li divise così per puoter far i discreti in tutti duoi i luochi.

Il che fatto fu licenziato il detto P. Fra Stefano, havendo lui primo lasciato i sigilli della Prov.a al predetto Padre Commissario, che gli li havea richiesti.

Doppo il detto P. Commissario mostrò l'autorità sua alli Padri Diffinitori et de verbo ad verbum fu letta et da tutti intesa.

E incontinente si trattò delli discreti, che già furno d'ordine del P. Frate Stefano fatti avanti la venuta del P. Commissario, per concludere, se dovevano esser admessi tutti o parte, o se di novo si doveano rifare, stando i sospetti d'alcuni lochi. Havuta dunque la debita consideratione al tutto, si è determinato et stabilito come da basso, cioè:

Che il P. Fra Antonio da Canobio possa concorrere all elettione del discreto d'Appazello et d'ogni altro officio di Prelatura, non ostante il comandamento fatto del detto P. Fre Stefano, et per levar tutti i sospetti si ordina, che di novo si faccia l'ettione del discreto in esso luoco et questo attesa la fede, che fanno detti P. Diffinitori, che tal scritto fu fatto senon per l'anno passato.

Che li detti doi frati si rimandino à Stanzo à dare la voce, atteso che nel luoco di Schwit(s) si puo comodamente far il discreto senza li detti duoi frati, et che in detto luoco di Schwit(s) si rifaccia il discreto.

Che li discreti di Bada, Soletta et Pontrutto restino come canonicamente fatti, atteso che in essi cessa ogni sospitione.

Che nelli altri lochi dove non sono fati, si facciano i discreti:

Frater Antonius, definator a Belenzona, cap.nus

frater ioannes, secundus definator.

F. Fabritius a Lugano, tertius diffinator.

F. Alexius a Mediolano, quartus definator.“ (Pr. A. 4R. 1.)

2.

Ordini fatti et lasciati dal M. R. P. Michele da Sala, Commissario Generale dell'Elvetia, nel capitolo celebrato in Lucera adi 16 Giugno 1589.

Si prohibisce che non si usino più paramenti di seda ne d'altra materia preciosa senon come comandano le nostre constitutioni. E però si ordina che tali paramenti che di presente sono in questo loco non secondo le dette constitutioni, non si doperino più per l'avenire da nostri fratri, ne meno alcuno altro delli paramenti et adobamenti che erano et sono per uso dell' altare vechio della Madonna, ma tutti questi si ripongano nella sacristia di sopra. E per l'avvenire non sene acetino più in alcuno de nostri luochi senon saranno secondo le constitutioni, et se al presente vene sono, si diano via dal R. P. Provinciale. Et chi contrafarà per penitenza digiunarà tre giorni pane et aqua.

Si levino i Candelieri di lottone da tutti i nostri luochi, e più non sene ricevano. Quelli che vi sono al presente si diano via, sotto la pena sudetta.

Non si lassino per modo alcuno indorar le ancone delli altari.

Le coperte de campanili se facciano basse et semplici.

Le invidriate siano vili, si come usano i poveri secolari.

Le nostre fabbriche siano semplici, roze, senza cornisi curiosi.

I frati non ricevano più sito nel luoco di Lucera di quello che fu ordinato et comandato dal molto Rdo. P. Generale passato. Et ich contrafarà alli ssti. ordini siano punito all'arbitrio del molto Rev. P. Generale.

Non si usino vasi di peltro.

Si levino i ceppi delle lemosine per le fabbriche, et i focchi dove le fabbriche sono finite, essendo espressamente contra le dechiarationi de Sommi Pontefici.

Fra Michele sudetto.

(Pr. A. Lz. 4Y 1.)